

COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE

AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:41 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viola Flavia	Sindaco	Presente
Weffort Laura Maria	Vice Sindaco	Presente
Tolloi Arianna	Consigliere	Presente
Valenti Gian Franco	Consigliere	Presente
Deffendi Claudio	Consigliere	Presente
Montanari Tommaso	Consigliere	Presente
Secolin Marco	Consigliere	Presente
Guadagnini Andrea	Consigliere	Presente
Gasparini Guido	Consigliere	Presente
Burgnich Gianpaolo	Consigliere	Presente
Gerin Francesca	Consigliere	Assente
Buffolin Adelio	Consigliere	Presente
Soliani Paolo	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dott.ssa Michela Chersin.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) anno 2024

PREMESSE

Premesso che:

- la legge 14 novembre 2022, n. 17 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023.

Considerato che:

- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% e dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (lacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consentono di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per le aree edificabili nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per gli immobili strumentali all'attività economica nella misura compresa tra zero e 0,96%;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto Ministeriale 25 luglio 2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire i regolamenti e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate le esigenze di bilancio per l'anno 2024;

Dato atto che il Comune, vero ente di prossimità nei confronti dei cittadini contribuenti, deve continuare a garantire un sistema dei servizi alla persona e alle imprese, alla crescita culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio;

Considerato che, a causa di imprevedibili contingenze internazionali, nel corso degli ultimi due anni si sono verificati aumenti esponenziali delle spese energetiche che hanno pesantemente gravato sul bilancio comunale;

Dato atto che, per quanto sopra esplicitato, appare necessaria l'applicazione di un aumento di almeno una delle aliquote stabilite per l'anno 2023 onde garantire una copertura delle attività del Comune di Villesse;

Ritenuto pertanto di aumentare l'aliquota degli immobili di cui al punto 8 della sotto riportata tabella e di fissarla allo 0,96% uniformandola ai fabbricati strumentali all'attività produttiva di cui al punto 7;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267/2000.

si propone

- 1) di aumentare dallo 0,86% allo 0,96% l'aliquota relativa agli immobili di cui al punto 8 della tabella sotto riportata;
- 2) di approvare, di conseguenza, le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

1	Abitazione principale cat. A1 – A8 – A9 e pertinenze (max n. 1 cat. C2-C6-C7)	0,50%
2	Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale e pertinenze	0,86%
3	Ulteriore fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale e pertinenze	0,86%

4	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Cat. D10	0%
5	Terreni agricoli	0,76%
6	Aree Fabbricabili	0,76%
7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,96%
8	Immobili diversi non compresi nelle categorie precedenti	0,96%

3) di individuare – come da deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 13/12/2021 – i seguenti valori di riferimento per le aree edificabili site all'interno del territorio comunale:

Nuovo PRGC approvato	valore €/mq
Z.to	
A0 – Zona residenziale di	60,00
conservazione ambientale	
B – Zona residenziale urbanizzata	70,00
satura e di completamento	
B1 – Zona agricola degli abitati	10,00
(corrispondente alla precedente	
EB – Zona agricola degli abitati)	
C – Residenziale di espansione	50,00
edilizia	
D2 – Zona industriale ed	35,00
artigianale di espansione di	
interesse comunale e	
comprensoriale	70.00
D3 – Zona occupata da	70,00
insediamenti produttivi esistenti	45.00
DH.2 – Zona mista per attività	45,00
artigianali e commerciali: di	
progetto	00.00
DH.3 – Zona mista per attività	80,00
artigianali e commerciali: esistente	00.00
HC – Zona commerciale per	90,00
attività di grande distribuzione	

- 4) di demandare all'ufficio competente la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, L.R. 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 31 ottobre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO FABIO CARLINI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 21 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO FLAVIA VIOLA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Sindaco informa che vengono confermate per l'anno 2024 le aliquote ILIA dell'anno precedente e legge le aliquote. Conferma inoltre anche i valori delle aree edificabili e li legge.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi.

Il consigliere Burgnich G. chiede quali sono gli immobili diversi non compresi nelle categorie precedenti.

Il Sindaco risponde che per esempio il C1 negozi o l'A10 uffici non sono compresi nelle categorie precedenti e specifica che c'è una distinzione da fare: i fabbricati strumentali alla attività economica sono quelli che sono di proprietà dell'imprenditore e che vengono utilizzati dall'imprenditore, un negozio dato in locazione non è strumentale all'attività economica.

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime

delibera

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

-00000-

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to dott.ssa Flavia Viola

Il Segretario F.to dott.ssa Michela Chersin

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/12/2023 al 16/12/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Villesse, lì 01/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 01/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività E to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.